

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1299-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

**COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)**

**E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)**

—

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 10 ottobre 1985

MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 dicembre 1986 (Stampato n. 1538)

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia; modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 dicembre 1986*

TESTO

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI.

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia e modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta.

ART. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana, come sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione ».

ART. 2.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'ar-

TESTO

MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA.

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia; modifiche ed integrazioni allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

ART. 1.

1. *Identico.*

ART. 2.

1. *Identico.*

articolo 14 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ».

ART. 4.

L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regio-

ART. 3.

1. *Identico.*

ART. 4.

1. *Identico.*

nale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

Quando, in applicazione dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

ART. 5.

L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».

2. *Identico.*

ART. 5.

1. *Identico.*

ART. 6.

La lettera *b*) dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituita dalla seguente:

« *b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

ART. 7.

La lettera *b*) dell'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna è sostituita dalla seguente:

« *b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

ART. 8.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'Assemblea regionale siciliana, ai Consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale della Valle d'Aosta e al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 6.

1. *Identico.*